

Prot.: 12236

Firenze, 03/04/2023

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27/03/2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Visto il DM 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 37/2019, che prevede, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT V - TOSCANA E UMBRIA

Ufficio dei Monopoli per la Toscana

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

Vista la circolare n. 28/2021 (prot. n. 264541/RU) del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013, così come modificato dal DM 51/2021;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2023, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal citato DM 51/2021;

Considerato che nel II semestre 2022 sono pervenute n. 8 proposte di istituzione di nuovi punti vendita come di seguito specificate:

1. n. 1 nel Comune di Calenzano (FI) con locale proposto in Piazza Cavallanti 1;
2. n. 1 nel Comune di Bagni di Lucca (LU) con locale proposto in Via del Brennero 75 Loc. Giardinetto;
3. n. 1 nel Comune di Livorno (LI) con locale proposto in via Roma 2;
4. n. 1 nel comune di Loro Ciuffenna (AR) con locale proposto in via Girolamo del Borro 23 Loc. S. Giustino;
5. n. 1 nel comune di Volterra (PI) con locale proposto in Borgo San Lazzerò 7;
6. n. 1 nel comune di Montecarlo (LU) con locale proposto in via Romana 28/29 Loc. Turchetto;
7. n. 1 nel Comune di Reggello (FI) con locale proposto in via Aretina 28 Loc. Leccio;
8. n. 1 nel Comune di Fosdinovo (MS) con locale proposto in Piana di Coppino snc Loc. Piana di Coppino.

Considerato che si è rilevato che nei comuni interessati, secondo i dati a disposizione (ultimo indice Istat e il numero delle rivendite tabacchi, ordinarie e speciali di cui all'art. 4 c. 2 lett. g), non si riscontrano carenze atteso che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art. 2 c. 3 del D.M. 38/2013 e ss.mm.ii., ovvero il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;

Tenuto conto che pertanto le proposte pervenute sono state archiviate in quanto, le nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da formulare entro il 31/03/2023 e pubblicare entro il 30/04/2023 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti di cui al modificato DM 38/2013;

Considerato che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone per le quali sussistano reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT V - TOSCANA E UMBRIA

Ufficio dei Monopoli per la Toscana

fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Accertato, come sopra riportato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel II semestre 2022 risponde ai suddetti requisiti e che pertanto nell'ambito di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana non sussistono presupposti tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete ordinaria di vendita

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli per la Toscana, nel II semestre del 2023, tenuto conto della insussistenza dei parametri minimi di legge.

Firenze 31/03/2023

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993